



**COMUNE DI VILLASIMIUS**  
**PROVINCIA DI CAGLIARI**

**VERBALE DI ADUNANZA**

**DEL CONSIGLIO COMUNALE.**

=====

**N. 080**

**OGGETTO: Approvazione della Bozza di Statuto per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Unione dei Comuni del Sarrabus.**

=====

L'anno **DUEMILASEI** del mese di **DICEMBRE** il giorno **QUINDICI** alle ore **17,35** in Villasimius e nella sala delle adunanze, in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei sig.:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
SANNA SALVATORE	X		MARCI MARCELLA	X	
VARGIOLU EFISIO	X		UTZERI ROBERTO	X	
PIRISI GIOVANNINA		X	CADONI LUISELLA		X
FARCI RENATO	X		CADONI VINCENZO	X	
MASSA FABRIZIO	X		DESSI' GIANLUCA		X
SECCI GIOVANNA	X		MELONI ALDO	X	
GAGLIARDO GIUSEPPE		X			

Presenti n. **09**

Assenti n. **04**

Assiste la seduta il Segretario *Supplente Dott.ssa Sumas Chiarella Maria*

Il Sindaco Sig. Sanna Salvatore assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri Signori:

1 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2) \_\_\_\_\_ 3) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Il Presidente illustra all'assemblea la Bozza dello Statuto relativa alla istituenda unione dei Comuni del Sarrabus, inviata in copia a tutti i consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio Comunale. Precisa inoltre che tale Bozza è stata esaminata in una riunione appositamente convocata con i Sindaci e i Segretari Comunali dei cinque comuni che dovrebbero costituire l'Unione. In quella sede l'orientamento prevalente è quello di esaminare nei rispettivi consigli comunali lo schema di statuto che una volta approvato servirà ad avviare le procedure che porteranno ai successivi atti deliberativi dei rispettivi consigli comunali per approvare la bozza definitiva del medesimo.

In occasione della riunione di cui sopra sono state avanzate dai partecipanti proposte di modifica in relazione alla composizione dell'Assemblea, alla elezione del Presidente ed alla definizione di un modello di presidenza simile a quello dell'Unione Europea: la presidenza verrà assunta a rotazione dai Sindaci, per un anno ciascuno, in maniera tale che nell'arco di una consiliatura che dura 5 anni, tutti i Sindaci possano ricoprire la carica di presidente dell'Unione. L'altro elemento su cui la conferenza dei Sindaci si è espressa riguardo la sede istituzionale dell'Unione: onde evitare ulteriore aggravio di costi l'orientamento è quello di identificare la sede istituzionale con la sede del del Presidente di turno, ovviamente tale orientamento verrà valutato dai rispettivi consigli comunali.

La conferenza dei Sindaci si è espressa inoltre in ordine alle funzioni da trasferire all'Unione, proponendo di non inserire nella bozza di Statuto l'elenco puntuale di tutte le funzioni da trasferire, ma di rinviare tale decisione a successivi atti deliberativi, naturalmente all'interno di quelle previste dalla legge.

Il Presidente precisa inoltre che sulla bozza inviata ai consiglieri le modifiche apportate dalla conferenza dei Sindaci sono sostanzialmente quelle sopra indicate, le altre poche modifiche apportate sono soprattutto correzioni lessicali.

Si passa ad una lettura complessiva e puntuale della bozza di statuto con un esame delle proposte modificate sopra indicate.

Prima della lettura interviene il consigliere Vincenzo Cadoni che fa rilevare come nella bozza di atto costitutivo ci sia un errore in relazione alla citazione della L. 267 indicata come legge del 28.09.2000, mentre la L. 267 è del 18.08.2000, sottolinea come tale errore possa inficiare l'atto.

Il Presidente assicura la verifica e la correzione di tale errore precisando che anche per quanto riguarda l'atto costitutivo si sta approvando una bozza.

Terminata la lettura puntuale della bozza modificata a seguito della conferenza dei Sindaci si apre la discussione.

Il Presidente precisa che unitamente alla bozza di statuto è stata consegnata ai consiglieri anche una bozza di atto costitutivo: quest'ultimo, esaminato in sede di conferenza dei sindaci non ha subito modifiche se non quella che è stata sottolineata dal consigliere Cadoni Vincenzo in ordine alla correzione della data del D.Lgs. 267 – (18 agosto 2000 in luogo di 29.09.2000).

Interviene l'assessore Roberto Utzeri, che chiede chiarimenti sull'art. 23 "Segretario" dello statuto.

Sull'argomento prende la parola il Presidente che esprime una opinione strettamente personale su tale articolo proponendo una modifica radicale costitutiva dello stesso: il Segretario dell'Unione dovrebbe essere visto esattamente come il Presidente e cioè durante la vigenza di presidenza di un sindaco di determinato Comune il Segretario dell'Unione è il Segretario del Comune che esprime il Presidente. Anziché avere quindi un segretario dell'Unione, le funzioni di Segretario dell'Unione saranno svolte a rotazione, dal Segretario del Comune che esprime il Presidente.

Questa proposta è legata anche all'art. 24 che prevede la nomina di un Direttore Generale quale seconda figura esterna all'Unione. Attribuendo quindi le funzioni di Segretario, di volta in

volta al Segretario del Comune che esprime il Presidente si avrà la necessità di nominare solo una figura esterna all'Unione (Direttore Generale).

Riprende la parola l'assessore Roberto Utzeri, il quale in ordine all'art. 27 "Patrimonio" chiede cosa succede in ordine appunto ai patrimoni dell'Unione, nel caso in cui un Comune chieda di uscire dall'Unione stessa.

Il Presidente, in ordine a tale domanda, sottolinea come la bozza di statuto sia carente, quindi propone di sottoporre all'attenzione di tutti i Sindaci questo problema per una definizione più puntuale.

Interviene l'assessore Efsio Vargiolu che in ordine all'art. 38 "Associazionismo e volontariato" propone di cassare il periodo "in particolare nei settori della prevenzione".

La proposta viene ritenuta accoglibile dal Presidente e quindi l'art. 38 sarà così riformulato: "L'Unione, nell'esercizio delle attività di sua competenza, favorisce e promuove la partecipazione delle Associazioni di Volontariato".

Terminati gli interventi il Presidente riepiloga le modifiche dello Statuto scaturite dalla discussione e riguardanti nello specifico:

- l'art. 23 – Segretario dell'Unione
- l'art. 38 – Associazionismo e volontariato
- l'annotazione dell'assessore Utzeri relativa al patrimonio dell'Unione
- la correzione dell'atto costitutivo in relazione alla data del D.Lgs. 267

L'atto costitutivo peraltro non viene posto in votazione ma verrà sottoposto al voto del consiglio, dopo la stesura della bozza definitiva di Statuto.

Si passa quindi alla votazione della bozza dello Statuto con le modifiche scaturite dalla discussione del Consiglio.

Interviene il Consigliere Vincenzo Cadoni per dichiarazione di voto, sottolinea ancora una volta come parte della documentazione inerente il punto all'ordine del giorno del consiglio, sia pervenuta praticamente a seduta aperta.

Secondo il consigliere l'approvazione della bozza di statuto proposta equivale alla sottoscrizione di una cambiale in bianco.

Su alcuni punti relativi al trasferimento delle funzioni nonché dei soggetti che attiveranno tali funzioni nei vari settori non esiste chiarezza.

Esistono una serie di situazioni che dovrebbero essere molto chiare ma di fatto non lo sono, non esiste un comitato di valutazione.

Il Consigliere Vincenzo Cadoni si chiede inoltre se le quote per il raggiungimento degli scopi dell'unione verranno conteggiate in base al numero dei cittadini o no, oppure se tali quote siano da definire in base al numero degli utenti richiedenti il servizio stesso.

In conseguenza di quanto esposto, non avendo avuto la possibilità di chiarimenti preannuncia il proprio voto contrario. In base poi al comma 2 dell'art. 45 della bozza di statuto le modifiche proposte devono essere approvate con la maggioranza qualificata del 2/3 dei componenti del Consiglio Comunale maggioranza che nella seduta odierna, non sussiste. Il Consigliere Cadoni Vincenzo chiede espressamente che tale sua osservazione venga messa a verbale.

Sull'ultima osservazione interviene il Presidente precisando che la seduta in corso del Consiglio discute e approva uno schema di statuto, con le modifiche e integrazioni, apportate dal consiglio comunale di Villasimius, la bozza definitiva verrà approvata, ovviamente a maggioranza qualificata, in altra seduta, dopo il confronto con quanto deliberato dai consigli comunali degli altri comuni facenti parte dell'unione.

Si passa quindi alla votazione della bozza provvisoria dello Statuto con le integrazioni e modifiche scaturite dalla discussione rinviando ad una successiva riunione di consiglio l'esame e l'approvazione dell'atto costitutivo.

La votazione dà il seguente risultato:

Presenti e Votanti: 9

Favorevoli: 7

Contrari 2 (Cadoni Vincenzo – Meloni Aldo)

### **IL CONSIGLIO**

- Richiamato l'art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Vista la bozza di statuto per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Unione dei Comuni del Sarrabus nonché lo schema di atto costitutivo;

Con 7 voti favorevoli e 2 contrari (Cadoni Vincenzo e Meloni Aldo).

### **DELIBERA**

Di approvare la bozza provvisoria dello Statuto per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Unione dei Comuni del Sarrabus nella stesura scaturita dalla discussione del Consiglio Comunale odierna, che si allega alla presente.

Di demandare ad altra seduta l'approvazione della bozza definitiva di statuto unitamente all'esame ed approvazione dell'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni del Sarrabus.



***BOZZA***  
***STATUTO***  
***PER L'ORDINAMENTO***  
***ED IL FUNZIONAMENTO***  
DELL'UNIONE DEI COMUNI  
**DEL SARRABUS**

(15/12/2006)

*Testo approvato con Deliberazione C.C. n° 80 del 15.12.2006*  
*Publicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna*  
*n° \_\_ del \_\_/\_\_/200\_\_ - inserzione n° \_\_\_\_\_*

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

*Firma*  
*Il Segretario Comunale*

## *S O M M A R I O*

### **CAPO I - ELEMENTI COSTITUTIVI**

Art. 1		Natura dell'Unione
Art. 2	Denominazione e sede	
Art. 3	Finalità dell'Unione	
Art. 4	Oggetto	
Art. 5	Adesione di nuovi Comuni	
Art. 6	Durata	
Art. 7	Recesso	
Art. 8	Procedimento per il trasferimento delle competenze	

### **CAPO II - GLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE**

Art. 9		Gli Organi
Art. 10	L'Assemblea Generale	
Art. 11	Composizione	
Art. 12	Funzionamento	
Art. 13	Competenze dell'Assemblea	
Art. 14	Deliberazioni	
Art. 15	Comitato esecutivo	
Art. 16	Competenze	
Art. 17	Adunanze e deliberazioni	
Art. 18	Il Presidente dell'Unione	
Art. 19	Vicepresidente	
Art. 20	Prerogative e responsabilità	

### **CAPO III - ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE E UFFICI**

Art. 21	Principi e criteri generali
Art. 22	Personale
Art. 23	Segretario
Art. 24	Direttore Generale
Art. 25	Incompatibilità e responsabilità

### **CAPO IV – GESTIONE, FINANZA E CONTABILITÀ**

Art. 26	Attività gestionale dell'Unione
Art. 27	Patrimonio
Art. 28	Trasferimenti per partecipazione alle spese
Art. 29	Contratti e appalti

### **CAPO V - VIGILANZA E CONTROLLO**

Art. 30	Rimozione e sospensione
Art. 31	Raccordo con gli Enti
Art. 32	Interventi degli Amministratori
Art. 33	Revisione economica e finanziaria

### **CAPO VI – TRASPARENZA, ACCESSO, PARTECIPAZIONE**

Art. 34	Trasparenza
Art. 35	Albo delle pubblicazioni
Art. 36	Accesso e informazione
Art. 37	Partecipazione
Art. 38	Associazionismo e volontariato

### **CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 39 Organi di governo
- Art. 40 Atti regolamentari
- Art. 41 Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 42 Primi adempimenti e trasferimento delle competenze
- Art. 43 Capacità normativa dell'unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

## **Art. 44 Affidamento del servizio di tesoreria**

- Art. 45 Modificazioni o abrogazioni del presente statuto
- Art. 46 Norma di rinvio
- Art. 47 Entrata in vigore

**BOZZA STATUTO PER L'ORDINAMENTO  
ED IL FUNZIONAMENTO  
DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS**

**CAPO I - ELEMENTI COSTITUTIVI**

**Art. 1**

**Natura dell'Unione**

1. I Comuni di **CASTIADAS, MURAVERA, SAN VITO, VILLAPUTZU, VILLASIMIUS** allo scopo di raggiungere il fine individuato nel protocollo di cooperazione, si costituiscono in Unione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
2. L'Unione è lo strumento di collaborazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica, di potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione e per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni aderenti.

**Art. 2**

**Denominazione e sede**

1. L'Unione assume la denominazione di **UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS**.
2. La sede istituzionale verrà stabilita con successivo atto assembleare.
3. L'Assemblea di cui all'art. 10 può deliberare l'adozione di un emblema (logotipo o logo) e, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro Comune.
4. Gli organi dell'Unione possono riunirsi e gli uffici possono essere situati anche in località diverse purché di norma nell'ambito del territorio dell'Unione.

**Art. 3**

**Finalità dell'Unione**

1. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i comuni aderenti gestendo con efficienza ed efficacia l'intero territorio e mantenendo in capo ai singoli comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative che meglio ne caratterizzano le peculiarità.
2. L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità locali interessate.
3. L'Unione, con riguardo alle funzioni dalla stessa esercitate, rappresenta le comunità locali insediate nel suo territorio, delle quali cura gli interessi tenendo conto delle rispettive vocazioni e delle peculiarità dei singoli comuni aderenti.
4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, nonché nei piani e programmi della Provincia di Cagliari, della Regione Autonoma della Sardegna, dello Stato e dell'Unione Europea provvedendo, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione per le finalità di cui ai commi precedenti.
5. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
  - a) concorrere allo sviluppo socio-economico del proprio territorio, favorendo la partecipazione dei soggetti pubblici e privati all'iniziativa economica volta alla realizzazione e gestione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. Allo scopo essa valorizza l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella

salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali delle varie comunità;

b) favorire la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo ed economico delle risorse;

d) favorire l'integrazione tra l'entroterra e la costa;

e) esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione o dei comuni;

f) ampliare il numero delle funzioni e/o servizi rispetto a quelli prima gestiti tra i singoli comuni, assicurandone migliore qualità, efficienza, efficacia e maggiore economicità a vantaggio della collettività.

6. Nel perseguimento di tali obiettivi, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione raccordandoli con quelli dei comuni aderenti e degli altri enti pubblici operanti nell'ambito territoriale e informando i rapporti con essi al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tasse, tariffe e contributi sui servizi ad essa affidati.

#### **Art. 4**

##### **Oggetto**

1. All'Unione possono essere trasferite, anche con gradualità, una pluralità di funzioni di competenza dei Comuni, previa valutazione dell'efficacia, efficienza, economicità e standard dei servizi da fornire, secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

2. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo ai diversi comuni competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente coinvolgono la gestione di competenza comunale.

#### **Art. 5**

##### **Adesione di nuovi Comuni**

1. La richiesta di adesione all'Unione da parte di un nuovo comune deve essere accompagnata da allegata deliberazione del Consiglio Comunale assunta ai sensi delle disposizioni di legge vigenti ed alle norme statutarie dell'ente richiedente.

2. La richiesta sarà sottoposta ad approvazione dei comuni facenti parte dell'Unione secondo le procedure di modifica stabilite per il presente Statuto.

## **Art. 6**

### **Durata**

1. L'Unione si intende costituita fino a quando i comuni che la compongono non ne dispongano lo scioglimento con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali e, comunque, fino a quando sia costituita da un numero di comuni almeno pari al numero minimo stabilito dalla legge.

## **Art. 7**

### **Recesso**

1. Ogni comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente con proprio provvedimento consiliare.
2. In caso di recesso di alcuni fra i comuni che l'hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione verrà riaffidata ai rispettivi Comuni.
3. Le controversie insorgenti in dipendenza del presente articolo saranno risolte da una commissione composta da un esperto nominato dal Comitato Esecutivo di cui all'art. 15, da un esperto nominato dalla Giunta del Comune interessato e da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente.

## **Art. 8**

### **Procedimento per il trasferimento delle competenze**

1. Il trasferimento delle competenze è deliberato dai Consigli Comunali ed è perfezionato mediante deliberazione assembleare di recepimento da parte dell'Unione.
2. La deliberazione assembleare di cui al comma precedente deve individuare, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possano determinarsi forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni o dei servizi che ne derivano.
3. Il procedimento di trasferimento cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei rapporti correnti dei singoli comuni con soggetti terzi. Qualora tale attività non possa essere tempestivamente attuata, i singoli comuni hanno comunque facoltà di deliberare il trasferimento delle competenze, delegando all'Unione il compito di gestire i summenzionati rapporti in nome, conto ed interesse dei comuni.
4. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze da trasferirsi all'Unione ed all'espletamento di tutti gli atti e procedure necessari al trasferimento delle competenze stesse, si procede di norma mediante conferenze di servizi presiedute dal presidente dell'Unione ovvero, in caso di inerzia protratta per 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza diretta a promuovere una conferenza, dal sindaco del comune inoltrante.
5. I conflitti di competenza relativi alla titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, sono risolti con le modalità di cui all'articolo 7 comma 3.

## **CAPO II - GLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE.**

**Art. 9**  
**Gli Organi**

1. Sono organi dell'Unione:
  - a) l'Assemblea generale;
  - b) il Comitato Esecutivo;
  - c) il Presidente.

**Art. 10**  
**L'Assemblea generale**

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale dell'Unione, rappresenta gli enti associati e ne riassume gli interessi.
2. L'Assemblea determina gli indirizzi ed esercita il controllo sull'amministrazione e la gestione dell'Unione.

**Art. 11**  
**Composizione**

1. L'assemblea è composta dai sindaci dei comuni aderenti all'Unione e da due componenti dei rispettivi consigli comunali, garantendo la partecipazione delle minoranze. Il numero complessivo dei componenti l'assemblea dell'Unione non può comunque eccedere i limiti determinati dalla legge.
2. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti dell'assemblea sono regolate dalla legge.
3. L'espressione di voto dei componenti l'assemblea è paritaria.
4. Il Presidente dell'Unione è nominato tra i sindaci dei comuni aderenti.

**Art. 12**  
**Funzionamento**

1. Il funzionamento dell'assemblea è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 13

**Competenze dell'Assemblea**

1. L'assemblea determina gli indirizzi generali dell'Unione ispirandosi alle necessità e agli interessi dei Comuni aderenti e ai propri fini statutari. In particolare competono all'assemblea:
  - a) la nomina del Presidente;
  - b) la nomina dell'organo di revisione economico finanziario;
  - c) l'approvazione degli indirizzi, dei programmi e dei criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari e le disposizioni relative al patrimonio comune, l'approvazione del Bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni e il rendiconto della gestione;
  - d) l'approvazione degli atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;
  - e) l'approvazione degli accordi con altri enti locali e soggetti diversi per l'estensione dei servizi;

- f) la verifica delle istanze di adesione di nuovi enti e la proposta agli enti locali costituenti l'Unione di deliberare l'ammissione;
  - g) la determinazione delle modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione;
  - h) l'esercizio, nei confronti degli altri organi dell'Unione, di tutte le attribuzioni assegnati dalla legge ai consigli comunali nei confronti degli enti ausiliari.
2. Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 circa gli atti fondamentali determinati dalla legge.

#### **Art. 14**

##### **Deliberazioni**

1. Le deliberazioni dell'assemblea, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la pubblicazione e il controllo, sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del consiglio comunale.
2. Ove non sia diversamente previsto, le proposte di deliberazione sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Le deliberazioni sono assunte di norma con votazione a scrutinio palese. Ove non sia diversamente previsto, le deliberazioni concernenti persone sono assunte con voto segreto.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, un apposito regolamento stabilirà le modalità di organizzazione delle sedute dell'Assemblea.
5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali. Il Segretario sottoscrive i verbali unitamente al Presidente.

#### **Art. 15**

##### **Comitato esecutivo**

1. Il Comitato esecutivo è l'organo di amministrazione dell'Unione al quale spetta l'attuazione degli indirizzi generali determinati dall'Assemblea.
2. Il Comitato esecutivo è costituito dai sindaci dei comuni aderenti all'Unione o da assessori comunali appositamente delegati.
3. Il Comitato Esecutivo resta in carica 5 (cinque) anni.
4. I componenti del Comitato esecutivo restano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I singoli consiglieri, che surrogano i componenti anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

#### **Art. 16**

##### **Competenze**

1. Il Comitato esecutivo, per il conseguimento dei fini statutari dell'Unione, compie tutti gli atti non riservati dalla legge o dallo Statuto all'assemblea e non ricompresi nelle competenze del Presidente, del Segretario, del Direttore e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

#### **Art. 17**

##### **Adunanze e deliberazioni**

1. L'attività del Comitato esecutivo è collegiale.

2. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente dell'Unione.
3. Il Comitato esecutivo delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati a maggioranza assoluta dei voti.
4. Alle deliberazioni del Comitato esecutivo si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo. Le stesse deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 18**

##### **Il Presidente dell'Unione**

1. Il Presidente dell'Unione ha la rappresentanza dell'Ente ed è organo di raccordo tra l'Assemblea e il Comitato esecutivo. Di tali organi convoca e presiede le riunioni, assicurando altresì l'unità dell'attività dell'Unione.
2. Il Presidente adotta tutti gli atti e assume le determinazioni concernenti l'amministrazione dell'Unione attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Il Presidente dura in carica per un periodo di tempo pari alla frazione che si ottiene dividendo il mandato amministrativo per i comuni aderenti all'Unione, garantendo la partecipazione di tutti i comuni.

#### **Art. 19**

##### **Vicepresidente**

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente dell'Unione sono svolte da un vicepresidente nominato dall'assemblea tra i componenti del Comitato esecutivo.

#### **Art. 20**

##### **Prerogative e responsabilità**

1. Agli amministratori dell'Unione si applicano le norme previste dalla legge in materia di aspettative, permessi e indennità.
2. Agli amministratori si applicano altresì le norme vigenti in materia di responsabilità per gli amministratori degli enti locali.

### **CAPO III - ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE E UFFICI**

#### **Art. 21**

##### **Principi e criteri generali**

1. L'Unione informa l'organizzazione dei servizi e del personale ai criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare la propria azione all'efficienza ed all'efficacia.
2. L'attività gestionale viene svolta nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo competono agli organi di amministrazione, mentre la dirigenza è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della correttezza ed efficienza della gestione.

3. L'Unione favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'ente, secondo criteri di economicità.

## **Art. 22**

### **Personale**

1. L'Unione di comuni, nei limiti e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento dei servizi ricorrendo preferibilmente al trasferimento del personale dei comuni aderenti, nell'ambito delle funzioni attribuite all'Unione.

2. Lo stato giuridico e normativo nonché il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalle leggi, dallo Statuto e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.

## **Art. 23**

### **Segretario**

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente in carica secondo le procedure previste dalla legge per i Segretari comunali, attribuendo preferibilmente l'incarico al Segretario del comune di cui il Presidente è espressione. La durata dell'incarico del Segretario è pari a quella del Presidente.

2. Il Segretario assolve alle funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti svolgendo, in particolare, funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali, e roga i contratti dell'ente.

3. Al Segretario dell'Unione possono essere attribuite le funzioni di Direttore Generale.

## **Art. 24**

### **Direttore generale**

1. Il Direttore generale è l'organo di responsabilità manageriale cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini dell'Unione.

2. Il Direttore generale, in particolare:

- a) predispone il piano dettagliato degli obiettivi propedeutico al controllo di gestione, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione;
- b) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
- c) formula proposte al Comitato Esecutivo;
- d) sottopone al Comitato Esecutivo, corredandoli con apposite relazioni, gli schemi della relazione previsionale e programmatica, dei bilanci preventivi pluriennali e annuali, nonché del rendiconto della gestione;
- e) interviene, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato esecutivo e dell'Assemblea;
- f) adotta i provvedimenti intesi a migliorare la produttività dell'ente;
- g) dirige il personale ad eccezione del Segretario dell'ente;
- h) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati ad altri organi dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento;
- i) presiede le commissioni di gara e di concorso e stipula i contratti;
- j) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Comitato Esecutivo.

## **Art. 25**

### **Incompatibilità e responsabilità**

1. Al personale dipendente si applica la disciplina delle incompatibilità dettata dalle disposizioni vigenti per il personale degli enti locali.
2. Non possono essere nominati Direttore dell'Unione i sindaci, i consiglieri e gli assessori degli enti locali associati, nonché i loro parenti entro il terzo grado.
3. Il Direttore generale e il personale dell'Unione sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti dagli enti locali.

## **CAPO IV – GESTIONE, FINANZA E CONTABILITÀ**

### **Art. 26**

#### **Attività gestionale dell'Unione**

1. La gestione dell'Unione si ispira a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.
2. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
3. Il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei risultati dell'attività istituzionale e dei fenomeni gestionali.
4. All'Unione si applicano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

### **Art. 27**

#### **Patrimonio**

1. L'Unione possiede un proprio patrimonio costituito da beni immobili, compresi i fondi liquidi derivanti da conferimenti degli enti locali associati, da trasferimenti da Regione, Stato e Comunità Europea, nonché da altri enti e da acquisizioni successive.
2. I beni dell'Unione sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
3. E' demandata all'Assemblea Generale l'approvazione dell'apposito regolamento di contabilità che disciplina altresì le modalità di conferimento delle risorse da parte dei singoli enti.

### **Art. 28**

#### **Trasferimenti per partecipazione alle spese**

1. L'Unione, qualora non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con mezzi propri provenienti da canoni, tariffe e contributi esterni, provvede a ripartire tali oneri sugli enti aderenti secondo le linee guida stabilite dall'Assemblea Generale.

### **Art. 29**

#### **Contratti e appalti**

1. Il regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in

conformità delle disposizioni previste per le aziende speciali e dei principi fissati dalla normativa di settore.

2. Il regolamento determina, inoltre, la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese in economia.

## **CAPO V - VIGILANZA E CONTROLLO**

### **Art. 30**

#### **Rimozione e sospensione**

1. I componenti dell'Assemblea e del Comitato esecutivo possono essere rimossi e sospesi dalla carica, nei casi e con le forme previste dalla legge.

### **Art. 31**

#### **Raccordo con gli Enti**

1. Al fine di assicurare una costante informazione sulla propria attività l'Unione trasmette agli enti aderenti, a cura del segretario, copia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea. La vigilanza degli enti aderenti è resa inoltre possibile mediante formali comunicazioni o consultazioni, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo.

2. Il Presidente è tenuto a fornire, secondo le modalità stabilite dal regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai consiglieri degli enti aderenti, al fine di consentire l'ottimale esercizio della funzione di controllo.

3. Il Presidente convoca almeno una volta l'anno la conferenza dei consigli comunali dei comuni aderenti all'Unione.

### **Art. 32**

#### **Interventi degli Amministratori**

1. I componenti dell'Assemblea e del Comitato esecutivo, nonché i consiglieri comunali aderenti, hanno diritto a ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del proprio mandato.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

### **Art. 33**

#### **Revisione economica e finanziaria**

1. Il Consiglio dell'Unione elegge un Revisore.

2. Il revisore è scelto ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge. Il revisore dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti nonché delle loro istituzioni, potendo inoltre depositare proposte e segnalazioni.

4. Il Revisore collabora con il Consiglio dell'Unione nelle funzioni di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto

alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione dell'Unione e delle sue istituzioni.

5. Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio dell'Unione.

## **CAPO VI – TRASPARENZA, ACCESSO, PARTECIPAZIONE**

### **Art. 34**

#### **Trasparenza**

1. L'Unione informa la propria attività al principio della trasparenza. A tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici e ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.
2. L'Unione, allo scopo di favorire la più ampia diffusione informativa sulla propria attività, si serve dei mezzi di comunicazione più idonei, comprese le tecnologie telematiche.
3. All'inizio ed alla fine del mandato o dell'incarico i componenti del Comitato esecutivo, comunicano i redditi posseduti. Le modalità di presentazione, di deposito e di pubblicazione dei dati relativi, sono stabilite dal regolamento per il funzionamento degli organi.

### **Art. 35**

#### **Albo delle pubblicazioni**

1. L'Unione istituisce un albo per le pubblicazioni degli atti che per disposizione di legge devono essere portati a conoscenza del pubblico. Contestualmente all'affissione all'albo tali atti devono essere trasmessi ai Comuni associati.
2. L'Unione garantisce la massima accessibilità degli atti a tutti i cittadini.

### **Art. 36**

#### **Accesso e informazione**

1. L'avvio del procedimento amministrativo, ove non siano riscontrabili esigenze di particolare celerità da evidenziare nel provvedimento, deve essere comunicato ai diretti interessati e a coloro ai quali il provvedimento stesso possa arrecare pregiudizio.
2. I cittadini, portatori di interessi pubblici e privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, nonché i proprietari di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Gli stessi possono prendere visione, salvo i casi di divieto previsti dalla legge, dei relativi atti e presentare memorie scritte e documenti, dei quali l'Unione è tenuta a valutare la pertinenza con l'oggetto del procedimento.
3. Apposito regolamento, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi.
4. Il regolamento, inoltre:
  - a) determina i tempi di ciascun tipo di procedimento;
  - b) individua, per ciascun provvedimento di competenza, il responsabile del procedimento e la sua durata massima;

- c) determina il tempo entro il quale i soggetti interessati possono formulare osservazioni e l'amministrazione pronunciarsi;
  - d) indica il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
5. L'amministrazione, in accoglimento delle osservazioni proposte presentate ai sensi del comma 2, può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi e perseguendo in ogni caso il pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale. Le modalità di tali accordi sono disciplinati dalla legge.

### **Art. 37**

#### **Partecipazione**

1. Con l'adozione di appositi provvedimenti l'Unione fissa le modalità per la verifica della qualità dei servizi erogati, prevedendo ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti.
2. A tal fine l'Unione è impegnata:
  - a) ad assicurare che sia data tempestiva risposta scritta ai reclami degli utenti;
  - b) a promuovere assemblee o incontri richiesti da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte intese ad assicurare la migliore gestione dei servizi;
  - c) a predisporre pubblicazioni divulgative al fine di illustrare ai cittadini i dati essenziali delle attività dell'Unione e le modalità di fruizione dei servizi.
3. L'Unione predispone periodicamente, avvalendosi se necessario di enti e istituti di comprovata esperienza, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utenza. I risultati delle predette ricerche e studi sono comunicati agli enti associati.

### **Art. 38**

#### **Associazionismo e volontariato**

1. L'Unione, nell'esercizio delle attività di sua competenza, favorisce e promuove la partecipazione delle associazioni di volontariato.

## **CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 39**

#### **Organi di governo**

1. L'Unione diviene operativa a seguito dell'elezione dei suoi organi.

### **Art. 40**

#### **Atti regolamentari**

1. Sino all'emanazione dei propri ed autonomi regolamenti, il Presidente dell'Unione, sentito il Segretario, cura di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente Statuto.
2. Il Comitato Esecutivo è incaricato di presentare al Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta per l'adozione dei regolamenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 36 comma 3.

## **Art. 41**

### **Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi**

1. Fino all'adozione della pianta organica dell'Unione, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni, si ricorre al trasferimento del personale degli enti operanti nell'ambito delle funzioni attribuite all'Unione ovvero all'istituto del comando, sussistendone i motivi.
2. Per la gestione dell'esercizio corrente e fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2007, i singoli Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese stabilendo con apposito atto termini, modalità, ente gestore ed annessa tesoreria.
3. In attesa che l'ente sia dotato di un assetto e di un organico compiutamente definito, il Presidente attribuisce in capo al Segretario dell'Unione le competenze dei titolari degli Uffici dell'Unione.

## **Art. 42**

### **Primi adempimenti e trasferimento delle competenze**

1. Il trasferimento delle competenze all'Unione da parte dei singoli Comuni, unitamente alle relative risorse finanziarie e personali, è disposto secondo quanto stabilito dall'art. 8 con atti di Consiglio Comunale.

## **Art. 43**

### **Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili**

1. L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla legge ai Comuni.
2. La regola di cui al precedente comma ha efficacia dal momento in cui assumono esecutività gli atti dell'Unione deputati a surrogarli.

## **Art. 44**

### **Affidamento del servizio di tesoreria**

1. Nella fase transitoria e fino alla data di definizione della gara di affidamento, il servizio di tesoreria verrà affidato provvisoriamente al tesoriere di uno dei Comuni dell'Unione.

## **Art. 45**

### **Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto**

1. Le proposte di modificazione del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
2. Le proposte di modifica sono inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione i quali devono deliberare al riguardo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, con voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio. La proposta di modifica si intende approvata quando la maggioranza dei Comuni componenti l'Unione deliberi in senso favorevole. Il Presidente provvede a mettere all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'atto di ratifica di modifica statutaria.

3. Con cadenza non superiore ai due anni il Consiglio dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme e la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua comunità, nonché alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.

#### **Art. 46**

##### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, all'Unione si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive integrazioni e modificazioni, nonché quanto stabilito dall'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni del Sarrabus.

#### **Art. 47**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto entra in vigore una volta stipulato l'atto costitutivo e previa pubblicazione per 30 (trenta) giorni sul B.U.R.A.S. e all'Albo Pretorio dei Comuni costituenti l'Unione.

***IL SINDACO***

***IL SEGRETARIO COMUNALE***